

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2148

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROCCO, CUFFARO, FORTUNA, FIORET***Presentata il 27 aprile 1978*

Modifica della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e della legge 27 dicembre 1975, n. 700, concernente il regime agevolativo per la zona di Gorizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1975, n. 700, ha prorogato fino al 31 dicembre 1985 il regime agevolativo transitorio, conosciuto come « zona franca per contingenti », già istituito a favore della zona di Gorizia con l'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Come è noto, il provvedimento, che opera dal 1° gennaio 1976, ha per fine quello di sostenere l'economia goriziana, già gravemente compromessa dall'applicazione del trattato di pace di Parigi e tuttora in difficoltà per la particolarissima situazione geo-politica di questo territorio, largamente evidenziata in tutta la sua delicatezza anche nei recenti dibattiti sul trattato di Osimo.

La rilevante funzione socio-economica e politica assunta dalla legge, insieme con il fatto che essa deve operare per altri otto anni, propongono di prendere ora in esame, sulla base delle esperienze dei primi due anni di applicazione, alcuni aggiustamenti legislativi dell'originario suo testo.

Si prospetta inoltre l'opportunità di altri aggiustamenti di norme emanate in epoca precedente al 1975 e sempre attinenti la zona franca di Gorizia.

Qui di seguito si illustra in maniera dettagliata il « pacchetto » di innovazioni che si intende apportare al regime agevolativo in atto.

1) Si intende innanzi tutto modificare l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Detta legge, che istituì la zona franca di Gorizia, prevedeva per altro la permanenza delle norme che limitavano il movimento dei beni per ragioni di carattere economico, valutario, sanitario, igienico, di tutela del commercio, di conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Con la presente proposta si intende abolire le limitazioni di carattere economico e valutario.

Si fa infatti osservare che i quantitativi di beni che interessano la zona fran-

ca di Gorizia non rappresentano che una aliquota minima dell'intero *import-export* nazionale; pertanto, il fatto che essi possano sfuggire a limitazioni economiche e valutarie di portata nazionale non può costituire una menomazione a misure di politica economica adottate in sede governativa.

Si ritiene invece utile ed opportuna la permanenza delle altre limitazioni, le quali, investendo delicati profili di salute pubblica e di tutela del patrimonio artistico nazionale non ammettono deroghe, ancorché minime e limitate.

2) La legge 27 dicembre 1975, n. 700, nella sua attuale stesura, prevede che le spese di amministrazione del fondo Gorizia siano a carico della camera di commercio di Gorizia.

Si ritiene opportuno, soprattutto per ragioni di equità amministrativa e di chiarezza contabile, che le suddette spese gravino sul fondo in questione, al quale sono strettamente pertinenti.

3) Come è noto, la legge 17 ottobre 1952, n. 1502, prevede che agli oneri del servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in regime agevolativo, sia fatto fronte con l'introito di un diritto fisso sui seguenti generi contingentati in misura non superiore a: lire 5/chilogrammo per il caffè; lire 2/chilogrammo per lo zucchero; lire 3/litro per la birra; lire 5/anidro per gli spiriti; lire 3/litro per la benzina; lire 0,5/litro per gasolio carburante.

È noto anche che questi diritti fissi — che ormai da anni si sono assestati sulla misura massima consentita — non sono percepiti direttamente dalla camera di commercio di Gorizia, ma, attraverso diversi passaggi che si risolvono in sostanza in una partita di giro, ritornano alla camera suddetta, e, precisamente, all'Azienda speciale zona franca sotto forma di contributo stabilito annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di

concerto con Ministero del tesoro (legge 18 ottobre 1960, n. 1225).

Poiché il detto contributo statale (com-misurato ai diritti fissi sopra elencati) è ormai insufficiente a coprire gli oneri del servizio di contingentamento e di ripartizione, si propone di addossare il *deficit* dell'Azienda speciale zona franca al fondo Gorizia.

Si fa osservare che l'Ente camerale isontino, che dispone di entrate modeste, già impegnate a sostenere le iniziative di largo interesse pubblico richieste dalle particolari condizioni della zona, non può distogliere, come ora deve fare, dal proprio bilancio ordinario le somme (lire 54.669.866 nel 1976; lire 67.966.486 per il 1977) che necessitano per coprire i *deficit* del servizio di zona franca.

Va inoltre qui osservato che il buon funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei contingenti agevolati è la condizione fondamentale per applicare e per riscuotere i diritti di prelievo che alimentano il « *Fondo Gorizia* », in quanto tali diritti gravano proprio sui contingenti.

Appare pertanto opportuno che il passivo annuale dell'Azienda speciale zona franca venga portato a carico del suddetto fondo, le cui spese di amministrazione, per altro, non dovrebbero essere eccessivamente elevate e quindi dovrebbero consentire al fondo stesso di sopportare anche l'ulteriore onere costituito dal *deficit* in questione.

Il dispositivo di trasferimento del *deficit* dovrebbe essere regolato nei dettagli con un decreto di concerto tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, da emanarsi su motivata proposta dalla giunta camerale integrato ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge n. 700 del 1975. Di tale organo — che amministra il « *Fondo Gorizia* » — fanno parte, per altro, gli stessi componenti dell'organo che sovrintende al servizio di contingentamento e ripartizione dei prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge sopra richiamata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore nel territorio della zona franca le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio e della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale ».

## ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:

« Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico del medesimo ».

## ART. 3.

Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è inserito il seguente comma:

« La eventuale differenza tra il contributo di cui alla legge 18 ottobre 1960, n. 1225, e gli oneri del servizio di contingentamento e di ripartizione, è posta a carico del fondo, con le modalità e la decorrenza che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, su motivata proposta della giunta camerale integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo ».